

## AGEVOLAZIONI

### **Le faq dell'Agenzia dicono (e non dicono) sulle novità del decreto antifrode**

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

## **SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate [5 risposte](#) relative all'impatto del **c.d. decreto antifrode** (il D.L. 157/2021, entrato in vigore lo scorso 12 novembre) sulla **“certificazione” delle agevolazioni edilizie** fra **visto di conformità** e **asseverazione della congruità dei valori**.

**Mi vorrei soffermare su una di queste risposte**, che affronta la **questione più delicata** che è, senza dubbio, quella relativa all'**entrata in vigore** dei nuovi (misteriosi) **“valori massimi per talune categorie di beni”** che dovranno essere fissati dal **Ministero della Transizione Ecologica** e si affiancheranno, non si sa bene come, ai criteri sin qui applicati (convivenza tutta da scoprire quella con i prezziari).

Questa la risposta dell'Agenzia:

**Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell'[articolo 119 del D.L. 34/2020](#), relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?**

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, **comma 13-bis**, del decreto legge n.34 del 2020, «*Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere*

*di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».*

La risposta, invero piuttosto **criptica**, sembrerebbe **lasciare aperto uno spiraglio all'applicazione di tali valori massimi anche per i lavori già in corso**, come peraltro adombrato, per me incomprensibilmente, da alcuni interpreti sulla stampa specializzata.

Mi auguro che ciò non corrisponda alle **intenzioni del Governo**, perché sarebbe un provvedimento con **efficacia retroattiva**, quindi **illegitimo**, che inciderebbe su **lavori già programmati** sulla base delle regole definite con il **decreto Requisiti, entrato in vigore "soltanto" il 6 ottobre 2020**.

Come è noto **quella disposizione**, opportunamente, precisava, all'**articolo 12** ,la **propria "decorrenza"**:

*1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto **si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto**. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, **si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.***

Sarebbe importante una **(urgente) conferma** da parte del **Governo** che **così sarà anche per il decreto MITE**, non solo per scongiurare il **rischio (inevitabile) di un significativo contenzioso** (se così non fosse), ma soprattutto per **evitare di "bloccare" nuovamente i lavori del superbonus** , finalmente decollati dopo tutte le incertezze applicative del primo anno.

**Al momento tutti sono fermi**, a partire dagli istituti di credito e da Poste italiane, che non accettano nuove pratiche di cessione dei crediti d'imposta, per non parlare di committenti e fornitori, giustamente preoccupati: **serve una parola di chiarezza e serietà per dare a tutti i soggetti interessati una prospettiva credibile**.